

Decreto Commissariale 9 settembre 1941

Il Commissario per la Liquidazione degli usi civici sedente in Roma, letti gli atti relativi alla sistemazione delle terre del Comune di Acquapendente e della disciolta Università Agraria di Torre Alfina:

Visto il decreto 4 Agosto 1930 di questo Commissariato, regolarmente pubblicato ed affisso nell'albo pretorio comunale, col quale i terreni delle dette comunanze in esso specificati con la denominazione di "Mezzareccia", già appartenente all'Università Agraria di Torre Alfina e "Bandita" di proprietà del Comune, vennero assegnati alla categoria A dell'art. 11 della legge 16 giugno 1927 n. 1766;

Visto il decreto di questo Commissariato in data 3 marzo 1934, regolarmente pubblicato mediante affissione, col quale, in base al precedente decreto di assegnazione di categoria, quelle terre si dichiaravano gravate di uso civico come segue: per il terreno "Bandita" : pascolo col proprio bestiame, mediante pagamento . di fida. al Comune di Acquapendente e legnatico limitatamente alla legna morta, dolce, infruttifera a favore della popolazione del capoluogo.; per il terreno «Mezzareccia»: pascolo col proprio bestiame mediante pagamento di fida al Comune e legnatico limitatamente alla, legna morta, dolce e infruttifera. a favore della popolazione della frazione di Torre Alfina ;

Ritenuto che avverso questi decreti non sono stati proposti reclami ;

Vista la nota 23 luglio 1941 del Comune di Acquapendente, dalla. quale risulta che oltre alle terre sopra. indicate, non esistono nel territorio del Comune altri terreni privati o comunali soggetti agli usi civici

Considerato che non furono avanzate altre domande per accertamento e sistemazione di usi civici, né risulta in alcun modo che quelli dichiarati come sopra, altri ne sussistessero a favore di Enti Agrari o dei naturali del Comune ;

Considerato di conseguenza che non vi sono in detto Comune da compiere altre operazioni previste dalla legge 16 giugno 1927 n. 1766 e dal Regolamento 26 febbraio 1928 n. 332 sul riordinamento degli usi civici nel Regno ;

Visti gli art. 1 e 29 della citata legge 16 giugno 1927 n. 1766 ;

Viste le circolari del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste n. 6229, 6229 bis, 22382, rispettivamente del 25 febbraio, 12 aprile e 21 luglio 1937 ;

ORDINA

l'archiviazione della pratica relativa al Comune di Acquapendente (prov. Di Viterbo), non essendovi in questo Comune da compiere altre operazioni previste dalla legge 16 giugno 1927 n. 1766 e dal Regolamento 26 febbraio 1928 n. 332 sugli usi civici, oltre quelle già compiute innanzi.

Copia del presente decreto sarà affissa, a cura del Podestà, nell'albo pretorio del Comune di Acquapendente per trenta giorni consecutivi, non compreso il primo giorno di affissione. Durante questo termine il Podestà e i cittadini del Comune stesso avranno facoltà di fare opposizione al presente decreto nei modi e forme di legge.

Roma, 9 Settembre 1941

Il R. Commissario: RIZZACASA

Pubblicato all'albo pretorio di questo Comune dal 14 settembre 1941 al 15 ottobre 1941.

Il sottoscritto Segretario certifica che non sono pervenute, a questo Commissariato, opposizioni avverso il predetto decreto.

Roma, 2 dicembre 1941.

Il Segretario: CORSI.